



ASSOCIAZIONE CULTURALE CITTÀ APERTA

STATUTO

Art. 1. Denominazione e sede

È costituita, con sede in Vicolo della Valle 7 a Civitanova Marche Alta (MC), l'associazione culturale CITTÀ APERTA, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

Art. 2. Scopi

L'associazione culturale CITTÀ APERTA (di seguito denominata "l'associazione") persegue i seguenti scopi:

- promuovere la cultura, le arti e l'artigianato;
- promuovere l'interculturalità, la nonviolenza, la solidarietà, il rispetto per l'ambiente;
- promuovere l'aggregazione, l'educazione e la formazione di bambini, ragazzi, adulti, anziani;
- promuovere l'integrazione di svantaggiati, tossicodipendenti, portatori di handicap;
- promuovere la formazione e l'aggiornamento di educatori, insegnanti, operatori sociali;
- promuovere la collaborazione tra individui, enti, associazioni, istituzioni.

Art. 3. Attività

- L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività:
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, proiezioni di film e documentari, concerti, spettacoli teatrali; corsi e seminari di discipline culturali, espressive, artistiche ed artigianali;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento per educatori, insegnanti, operatori sociali; corsi di formazione e di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- attività territoriali: progettazione e realizzazione di ludoteche, biblioteche, palestre, scuole, asili nido, centri giovanili, centri per anziani, centri di recupero per tossicodipendenti, centri per portatori di handicap;
- attività editoriale: pubblicazione di un notiziario, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Art. 4. Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono: a) l'assemblea; b) il consiglio direttivo.

Art. 5. Iscrizione dei soci

L'associazione è aperta a persone o enti che ne condividano lo spirito e gli ideali e desiderino esserne soci, contribuendo così alla realizzazione delle finalità istituzionali.

L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal consiglio direttivo.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile.

Art. 6. Diritti del socio

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto a partecipare alla gestione dell'associazione attraverso l'esercizio del voto in assemblea, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

Il socio può recedere dall'associazione dandone comunicazione al consiglio direttivo entro la data della scadenza per il pagamento della quota annuale.

Art. 7. Doveri del socio

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dal consiglio direttivo.

I soci si impegnano a pagare, entro i termini fissati dal consiglio direttivo, la quota annuale di iscrizione.

Art. 8. Esclusione del socio

La qualifica di socio si perde in caso di mancato pagamento delle quote sociali dopo 60 giorni dalla data stabilita dal consiglio direttivo.

La qualifica si perde anche, su decisione dell'assemblea, in caso di comportamento che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione.

Art. 9. Composizione dell'assemblea

L'assemblea dei soci è l'organo deliberativo dell'associazione, atto ad assicurarne una corretta gestione, ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale.

Hanno diritto di voto i soci maggiorenni. Il diritto del minorenni è esercitato per mezzo del genitore, ove questi sia socio.

La delega di voto a soci che non siano consiglieri in carica è autorizzata preventivamente dal consiglio direttivo, limitatamente ai casi di motivata impossibilità di partecipazione personale. Le deleghe, conferite per iscritto, non possono in ogni caso eccedere il numero di tre per ogni socio.

Art. 10. Competenze dell'assemblea

L'assemblea ordinaria si riunisce ogni anno e ha i seguenti compiti:

- eleggere il consiglio direttivo;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare il regolamento interno.

L'assemblea si riunisce in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione;

Art. 11. Convocazione e validità dell'assemblea

L'assemblea è convocata previa delibera del consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; trascorsa un'ora dalla prima convocazione, la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera con la presenza (o rappresentanza) e col voto favorevole della maggioranza dei soci.

Art. 12. Verbalizzazione dell'assemblea

L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente e un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Il verbale dovrà poi essere affisso all'albo della sede.

Art. 13. Nomina e composizione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di due a un massimo di quattro membri, tra i quali un presidente e un segretario, eletti dall'assemblea fra i propri componenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno due membri. Le delibere sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti.

I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 14. Competenza e convocazione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. Si riunisce quando si debba deliberare su una questione inerente la gestione dell'associazione ed è convocato da:

- il presidente;
- il segretario, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali dei soci;
- redigere un verbale delle riunioni.

Art. 15. Presidente del consiglio direttivo

Il presidente è legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti. Convoca e presiede il consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione; può aprire e gestire conti correnti bancari e postali.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del consiglio direttivo.

Art. 16. Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 17. Bilancio preventivo e consuntivo

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e consuntivo, elaborato dal consiglio direttivo, deve essere approvato ogni anno dall'assemblea ordinaria.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 18. Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 19. Codice civile

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti.